TESTO UNICO ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. (TESTO B)

Art. 2

(L) Principio di legalità dell'azione amministrativa

L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L) I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
Titolo	I — Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-espropriazione-per-pubblica-utilita-testo-b/art-2-l-principio-di-legalita-dell-azione-amministrativa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it